PROT. N. 8900 DEL 13/08/2018-PEC



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale

SETTORE ORGANIZZAZIONE DELLE CURE E PERCORSI CRONICITÀ

CONSULENZA GIURIDICA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA RICERCA ED AGLI ORGANISMI DI GOVERNO CLINICO

Oggetto: Circolare interpretativa in merito alle modifiche apportate dalla l.r. 23 gennaio 2018, n. 4 alla legge regionale sulla prevenzione della ludopatia (l.r. 57/2013)

ai SUAP della Toscana SEDI

Sono giunte in Assessorato, da parte di alcuni comuni ed alcune associazioni dei gestori delle sale da gioco, numerose richieste di chiarimenti sulla portata delle modifiche introdotte con la l.r. 23 gennaio 2018, n.4 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico) alla legge regionale sulla prevenzione della ludopatia (l.r. 57/2013).

I dubbi si concentrano, sopratutto, sul riformato art.4 che detta nuove disposizioni in materia di distanze minime dai luoghi c.d. sensibili (luoghi il cui numero viene, peraltro, significativamente allargato), nonché sul nuovo comma 1 bis dell'art.5 e sull'abrogazione dell'art.16.

Cominciamo da quest'ultimo: l'articolo 16 sulle disposizioni finali, secondo cui i divieti di cui all'art.4 "non si applicano alle sale gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all'entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo" è stato soppresso perché per un verso superfluo, per un altro equivoco. Superfluo perché quello di irretroattività è un principio generale dell'ordinamento ex art.11 delle preleggi e la disposizione in oggetto nulla aggiunge rispetto al principio generale; equivoco perché, a rigore, non esiste un titolo abilitativo in scadenza (le autorizzazioni ex artt. 86 e 88 del T.U. Pubblica sicurezza non scadono), ma semmai un contratto in scadenza (quello tra gestore e distributore, a sua volta legato al concessionario). Per venire al punto che più interessa chi ci scrive, il divieto di aprire spazi per il gioco e centri scommesse in prossimità dei "nuovi" luoghi sensibili (istituti di credito, sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati) non si applica agli spazi per il gioco e ai centri scommesse, già aperti alla data del 15 febbraio 2018.

Per quanto riguarda l'art.4, ci viene chiesto di chiarire il concetto di nuova installazione e se il subentro nel contratto, in caso di cessione dell'attività, integri una ipotesi di nuovo contratto ex comma 5, lett. a).

In merito alla nozione di nuova installazione i dubbi dipendono dalla formulazione del comma 4: quest'ultimo, infatti, definendo genericamente la nuova installazione come "allacciamento degli apparecchi alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" ha fatto sorgere il dubbio, in alcuno degli scriventi, che l'arrivo di nuovi apparecchi ordinati (e quindi acquistati)

www.regione.toscana.it
lorenzo.roti@regione.toscana.it
katia.belvedere@regione.toscana.it
posta certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it

Tel 055 4383419 Tel 055 4383386

Via T. Alderotti, 26/n 50139 Firenze anteriormente al 15 febbraio, in sostituzione di quelli esistenti, possa configurarsi come nuova installazione. Questa lettura, oltremodo restrittiva, è frutto del mancato coordinamento del quarto con il primo comma: è evidente che il legislatore si voleva riferire agli apparecchi "nuovi", nel senso di aggiuntivi rispetto a quelli già detenuti alla data di entrata in vigore della l.r. 4/2018. Questa interpretazione, che trova riscontro anche nei lavori preparatori, è confermata indirettamente anche dalla lettera b) del comma 5, che non considera nuova installazione lo spostamento dell'apparecchio all'interno dello stesso locale. L'intenzione del legislatore, in altre parole, è stata quella di "congelare" il numero degli apparecchi esistenti alla data del 15 febbraio 2018, non quella di smantellare gli apparecchi già esistenti.

L'altra questione, quella che viene percepita, in assoluto come la più "problematica", è quella relativa al subentro nel contratto con il concessionario (nel caso di video-lotterie) o con il distributore (nel caso di AWP), allorchè il centro scommesse o l'esercizio all'interno del quale sono installati gli apparecchi, passino da un proprietario/gestore ad un altro.

In questo caso la soluzione va ricercata nella formulazione della lett.a) del comma 5, secondo cui viene considerata nuova installazione "la stipulazione di un nuovo contratto..". Nel caso di mero rinnovo o mero subentro che non modifichino in alcun modo le condizioni contrattuali precedenti, non siamo in presenza di un nuovo contratto, ma dello stesso contratto che prosegue con una parte contrattuale diversa (novazione soggettiva ex art.1235 c.c.) e pertanto l'apparecchio può continuare ad essere legittimamente utilizzato anche dal subentrante.

L'ultimo problema da affrontare è quello relativo al divieto di pubblicità introdotto dal nuovo comma 1 bis dell'art.5, secondo cui "nell'ambito dei divieti" posti dall'art.7 dal d.l. 13 settembre 2012, n.158, "è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse". L'interpretazione più corretta, a nostro avviso, è quella che intende l'espressione "nell'ambito" come un rinvio in toto alla disciplina contenuta nel c.d. decreto Balduzzi, che abbraccia sia le caratteristiche del messaggio che i mezzi di comunicazione utilizzati per veicolarlo (televisione, stampa, Internet, ecc...). Questo significa che il legislatore regionale, con il silenzio della disposizione regionale sul punto, non ha inteso estendere i divieti a mezzi di comunicazione diversi da quelli contemplati dalla normativa statale (ad esempio la cartellonistica, come da taluni era stato prospettato), ma ha voluto solo precisare che i divieti dell'art.7 del d.l. 158/2012 si applicano anche ai singoli esercizi in cui i giochi o le scommesse si svolgono.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Lorenzo Roti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Katja Belvedere